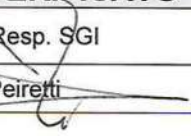


COPIA MASTER**Condizioni Generali di Appalto**

Revisione	Data	Descrizione modifiche
0	10/11/2016	Nuova emissione
1	14/10/2019	Revisione per raccomandazioni OdV
2	19/12/2022	Modifica fatturazione
3	13/03/2023	Modifica subappalto e Recesso
4	19/09/2023	Modifica Art.6, divieto personale neoassunto o interinale
5	22/02/2024	Aggiornamento allegati contrattuali
6	10/06/2024	Cancellazione ruolo Controller e riesame requisiti energia

Il contenuto del presente documento è di proprietà esclusiva di IPLOM S.p.A.
Senza autorizzazione scritta della Società il presente documento non può essere co-
municato a terzi né riprodotto in tutto o in parte.

REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
Funzione: Resp. BMA	Funzione: Resp. SGI	Funzione: Direttore di Stabilimento / Gestore
Nome: A. Trebiani 	Nome: G. Peiretti 	Nome: G. Ardossi 

Ogni versione cartacea del presente documento è da considerarsi copia di lavoro non controllata.

INDICE

DEFINIZIONI	4
ALLEGATI CONTRATTUALI	5
ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART.2 PATTUIZIONE COMPLETA - INVALIDITÀ PARZIALE	6
ART.3 ACCETTAZIONE DELL'ORDINE	7
ART.4 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTO	7
ART.5 SUBAPPALTO	9
ART.6 ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI ANTINFORTUNISTICA E MANODOPERA	10
ART.7 ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI	13
ART.7 BIS ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI. CRITERI, PROCEDURE E VERIFICHE DELL'APPROVIGIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE, DEI MATERIALI E DEI SERVIZI	14
ART.8 ONERI	15
ART.9 VARIAZIONI	15
ART.10 VARIANTI D'ORDINE	16
ART.11 REFERENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI	17
ART.12 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI	17
ART.13 DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE	18
ART.14 DIVIETO DI CESSIONE DELL'ORDINE E DEL CREDITO	18
ART.15 CONSEGNA E PASSAGGIO DEI RISCHI	18
ART.16 TERMINI DI CONSEGNA	18
ART.17 FORZA MAGGIORE	19
ART.18 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	19
ART.19 VERIFICA E ACCETTAZIONE DELL'ATTIVITÀ	19
ART.20 RESPONSABILITÀ	20
ART.21 RISARCIMENTO DANNI	20
ART.22 REQUISITI AMBIENTALI/SICUREZZA DELL'APPALTO	20

ART.23 ASSICURAZIONE	21
ART.24 RECESSO UNILATERALE	21
ART.25 INTERVENTI IN GARANZIA/EMERGENZA	21
ART.26 RISOLUZIONE	22
ART.27 REMUNERATIVITÀ DEL CORRISPETTIVO	22
ART.28 REVISIONE DEL PREZZO	22
ART.29 FATTURAZIONE	22
ART.30 DIRITTO DI ISPEZIONE PRESSO L'APPALTATORE	22
ART.31 DIVIETO DI PUBBLICITÀ / RISERVATEZZA	23
ART.32 DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE	23
ART.33 GIURISDIZIONE ED ARBITRATO	23
ART.34 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX D.LGS. 231/2001	23

DEFINIZIONI

Nell'interpretazione delle presenti Condizioni Generali di Appalto i seguenti termini dovranno intendersi nel senso qui di seguito riportato:

Committente	IPLOM S.p.A. a socio unico Via C. NAVONE, 3/B 16012 BUSALLA (GE) Italia P.I. 11616440159
Appaltatore	Soggetto prestatore dell'attività e del servizio
Parti	il Committente e l'Appaltatore congiuntamente considerati
Prodotto	L'attività oggetto della prestazione o del servizio
Impianto	intendersi il sito ove sono realizzati i lavori oggetto dell'appalto ed in particolare in modo non tassativo: ✓ Raffineria di Busalla ✓ Deposito costiero di oli minerali di Fegino ✓ Booster di Genova Multedo ✓ Oleodotti ✓ Deposito Arquata Scrivia
Condizioni Generali	il presente documento
Capitolato	I documenti emessi dal Committente all'Appaltatore, che contengono la descrizione dettagliata dello Scopo del Lavoro e dell'Impianto, ivi inclusi i requisiti tecnici ed altri requisiti relativi
Contratto	Significa le Condizioni Generali d'Appalto, il Capitolato e gli Allegati indicati nell'Indice
Ordine	Documento in cui il Committente dichiara all'Appaltatore di affidargli l'esecuzione dei lavori
Accettazione dell'ordine	Documento con cui l'Appaltatore dichiara l'accettazione dell'appalto alle condizioni previste nell'ordine
Condizioni Speciali	sono le condizioni riportate su ciascun Ordine del Committente
Scopo del Lavoro	le attività, i servizi, le prestazioni, la forniture che l'Appaltatore si impegna a fornire al Committente, comprendente la supervisione degli stessi ed ogni altro servizio necessario al completamento dello scopo del lavoro a regola d'arte
Prezzo Contrattuale	Il prezzo concordato tra le parti per l'esecuzione delle attività

Variante d'Ordine	il documento emesso dal Committente che stabilisce eventuali modifiche al Prezzo Contrattuale, alla Data Prevista di Ultimazione, ai Contenuti e/o alle Modalità
Competenza	la perizia, l'esperienza, la capacità e la conoscenza specifica per eseguire i Servizi in modo corretto e a regola d'arte, rispettando tutti gli standard accettati dall'industria
Data contrattuale di ultimazione	la data specificata nel Contratto per l'ultimazione dell'attività commissionata
Subappaltatore	il soggetto al quale l'Appaltatore, dopo essere stato autorizzato dal Committente, può assegnare una parte dell'attività/fornitura commissionata
Luogo di Lavoro	Il luogo o l'area dove dovrà essere effettuata l'attività commissionata
Cantiere	luogo di lavoro temporaneo o mobile in cui si effettuano opere di ingegneria civile in ottemperanza alle vigenti normative
Referente dell'attività	soggetto individuato nell'ambito della struttura organizzativa del Committente per le necessarie attività di coordinamento in relazione alla natura ed alla consistenza dei lavori medesimi, per l'informazione tecnico-organizzativa e sui rischi presenti nei luoghi di lavoro
Responsabile dei lavori	soggetto incaricato dal Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti
Direttore Tecnico del Cantiere	Soggetto individuato dall'Appaltatore al quale è affidata la responsabilità di conduzione e coordinamento di tutte le attività necessarie per la direzione del cantiere

ALLEGATI CONTRATTUALI

Allegato C:	Subappaltatori
--------------------	----------------

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Appalto costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti gli ordini emessi dal Committente per la fornitura di servizi, la realizzazione di opere, impianti e strutture, che comportino a qualunque titolo l'impiego di manodopera dell'Appaltatore presso i siti del Committente.

Si intendono specificatamente esclusi i contratti inerenti il solo acquisto di beni. Per quelli inerenti le prestazioni professionali relativamente ad aspetti amministrativi, fiscali, legali,

Ogni versione cartacea del presente documento è da considerarsi copia di lavoro non controllata.

tecniche, a sviluppo di software, progettazioni od equiparabili si fa specifico riferimento alle indicazioni particolari previste dall'art. 6.

Solamente le Condizioni Speciali riportate nei singoli ordini hanno prevalenza rispetto alle Condizioni Generali di Appalto e possono costituire una deroga alle stesse, purché approvate e sottoscritte specificamente dalle Parti.

L'Appaltatore non ha la facoltà di modificare le Condizioni Generali di Appalto e le eventuali Condizioni Speciali né apportare aggiunte e/o modificazioni se non in presenza di accordo sottoscritto tra le Parti.

Le Condizioni Generali di Appalto, una volta sottoscritte, si applicheranno a tutti gli ulteriori ordini trasmessi all'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara espressamente di avere le competenze necessarie per l'esecuzione dell'attività commissionata, di avere effettuato i necessari sopralluoghi ai fini della determinazione del prezzo e della comprensione di eventuali ulteriori e specifiche circostanze che possano influenzare l'esecuzione dell'attività.

L'Appaltatore dichiara espressamente che le attività oggetto dell'ordine saranno da lui eseguite mediante propria organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali, mezzi, attrezzature e con personale alle sue dipendenze.

I mezzi, le attrezzature ed il personale non potranno in alcun caso essere considerati come facenti parte dell'organizzazione del Committente.

L'Appaltatore dichiara di possedere tutte le autorizzazioni e licenze stabilite dalle norme di legge e richieste dalle autorità competenti per svolgere l'attività di carattere imprenditoriale con l'obbligo di operare costantemente nell'ambito delle stesse e delle vigenti regolamentazioni in materia.

L'Appaltatore dichiara infine, sotto sua esclusiva e diretta responsabilità, di osservare tutte le prescrizioni legislative in campo assicurativo, previdenziale e antinfortunistico, nonché di applicare il vigente contratto di lavoro di settore nei confronti dei propri dipendenti.

ART.2 PATTUIZIONE COMPLETA - INVALIDITÀ PARZIALE

L'Ordine, le presenti Condizioni Generali di Appalto e le clausole contenute negli allegati all'Ordine rappresentano un accordo completo fra le Parti e superano ogni precedente pattuizione in merito all'oggetto dell'appalto.

Nel caso in cui una o più disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Appalto dovessero essere ritenute da una corte, ente governativo o amministrativo di una giurisdizione competente invalide e/o non eseguibili, l'invalidità o la non eseguibilità di tali disposizioni non intaccherà le altre disposizioni delle Condizioni Generali di Appalto che manterranno pertanto piena validità ed efficacia. In tal caso le Parti si impegnano in buona fede a tentare di sostituire le disposizioni invalide e/o non eseguibili con disposizioni valide ed eseguibili aventi contenuto il più possibile analogo od equivalente e che raggiungano gli obiettivi economici, legali e commerciali della disposizione invalida o non eseguibile.

L'eventuale contrarietà a norme inderogabili di legge, oppure la nullità parziale o totale di una o più clausole del presente documento non fa venire meno l'efficacia delle restanti pattuizioni. Le Parti contraenti si impegnano - nel caso ed ove possibile - ad aprire una trattativa volta a sostituire le parti suddette con pattuizioni valide di contenuto equivalente o simile ed assicurino l'esecuzione dell'ordine.

ART.3 ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

L'Appaltatore formalizzerà l'approvazione dell'ordine restituendo a stretto giro di posta la copia accettazione d'ordine debitamente timbrata e sottoscritta.

Se nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla sua ricezione l'Appaltatore non ha provveduto alla restituzione dell'accettazione ordine debitamente sottoscritta e timbrata, il Committente avrà la facoltà di annullare l'ordine in qualsiasi momento senza alcun pregiudizio e senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo.

È fatto specifico divieto all'Appaltatore procedere con l'avvio dell'attività necessarie per l'esecuzione dell'ordine prima di avere comunicato al Committente l'accettazione delle presenti condizioni generali, ivi compresi i documenti di allegato e/o di riferimento (il capitolato qualità fornitori, il capitolato specifico, il Regolamento di Sicurezza, il DUVRI e/o il Piano di Sicurezza e Coordinamento, etc.).

ART.4 GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTO

Con l'accettazione dell'ordine, l'Appaltatore assume la piena ed intera responsabilità tecnica ed amministrativa afferente all'esecuzione dell'attività e da essa conseguente, sia nei riguardi del Committente che nei confronti dei terzi.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a:

- a) corrispondere al personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali di carattere collettivo in vigore per la categoria di appartenenza;
- b) provvedere sotto la propria responsabilità alle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, per l'assistenza malattia e la previdenza sociale e ad osservare le vigenti disposizioni in materia di legislazione del lavoro,
- c) predisporre i provvedimenti atti ad evitare ogni forma di inquinamento in dipendenza del lavoro da eseguire;
- d) dare immediata comunicazione scritta al Committente per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause, e a tenerlo successivamente informato degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini;
- e) dotare il personale - sia proprio sia di Subappaltatori autorizzati - di tessere di riconoscimento corredate di fotografia, con l'indicazione delle generalità del lavoratore, il nominativo del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, su esplicita richiesta del Committente o da personale da esso incaricato;
- f) adottare tutte le predisposizioni ed i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone o alle cose sia durante l'esecuzione del lavoro che nelle operazioni accessorie, quali quelle inerenti al trasporto, alla consegna, al collaudo, ecc.;
- g) attenersi a tutte le norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del lavoro e dei luoghi di lavoro;
- h) fare eseguire i lavori con la soprintendenza diretta ed assoluta di un responsabile o delegato da lui designato;
- i) introdurre all'interno dei luoghi di lavoro Iplom esclusivamente attrezzature e mezzi notificati, nel rispetto delle prescrizioni e/o limitazioni dettate dalla Committente.

Nel caso in cui lo Scopo dell'attività dovesse avere ad oggetto lavori di facchinaggio, pulizia, manutenzione ordinaria degli impianti, su richiesta del Committente, l'Appaltatore deve trasmettere, ai sensi dell'art. 5 punto g) della legge 23/10/1960 n.1369, una dichiarazione scritta dalla quale risulti che lo stesso svolge la propria attività con impiego di proprio personale anche presso altre aziende, specificando il nominativo della ditta, la sua ragione sociale e l'indirizzo o sede.

L'Appaltatore è obbligato a dotare il proprio personale dei mezzi di protezione necessari per l'esecuzione dell'attività commissionata.

Il Committente è sollevato da qualsiasi responsabilità in relazione ai mezzi, beni, materiali in giacenza di proprietà dell'Appaltatore.

L'Appaltatore che ha necessità di fare entrare mezzi di trasporto per carico e scarico di materiali o attrezzi deve essere accompagnato da un magazziniere o da persona incaricata dal Committente. Dovrà inoltre essere rispettato rigorosamente l'orario di lavoro esistente nell'area di lavoro.

Qualora il personale del Committente, nel corso della routinaria sorveglianza sull'operato degli Appaltatori, dovesse trovare nei luoghi di lavoro attrezzature dell'Appaltatore diverse da quelle da lui notificate (tramite POS e/o elenchi attrezzature consegnati a Iplom in fase di affidamento incarico), il permesso di lavoro potrà essere sospeso a discrezione del preposto.

Il personale dell'Appaltatore dovrà mantenere un contegno decoroso nel rispetto della disciplina esistente in cantiere; in caso contrario il Committente si riserva il diritto di allontanare quanti non ottemperino a quanto sopra.

L'Appaltatore sarà autosufficiente per quanto possa necessitargli nell'esecuzione dell'attività ad eccezione di quanto previsto all'art. 7. All'inizio dei lavori verrà nominato un capo responsabile che possa fare da tramite coi referenti del Committente e risponda a questi dell'attività dei dipendenti. L'Appaltatore deve tenere in ordine e puliti i posti lavoro, le eventuali zone di transito e gli spazi messi a disposizione.

Il Committente si riserva in mancanza di quanto sopra di provvedere direttamente alla pulizia addebitando i costi sostenuti all'Appaltatore.

Per il trasporto di pesi a bordo (in imbarco e/o sbarco eventuale) l'Appaltatore si impegna a rispettare in maniera tassativa le norme di cantiere che regolano tali operazioni.

Gli eventuali allacciamenti all'impianto elettrico, aria compressa etc. del cantiere dovranno comunque essere effettuati a totale cura e spese dell'Appaltatore previa approvazione del personale responsabile del Committente.

I lavori si intenderanno ultimati dopo l'accettazione scritta da parte dei tecnici del Committente che prenderanno in consegna il Prodotto, unitamente alla documentazione necessaria attestante il pieno rispetto alle vigenti prescrizioni normative.

I Capi responsabili del Committente potranno intervenire, durante l'esecuzione dei lavori, con qualunque richiesta affinché questi siano eseguiti a regola d'arte.

L'Appaltatore si impegna al rispetto delle norme di tutela ambientale e gli aspetti di ottimizzazione dell'uso dell'energia.

È fatto specifico divieto all'Appaltatore di utilizzare mezzi od attrezzature del Committente.

È comunque facoltà del Committente concedere in uso mezzi ed attrezzature previo espletamento delle procedure tecnico-amministrative e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e sottoscrizione congiunta del Verbale di consegna delle attrezzature concesse in uso.

ART.5 SUBAPPALTO

L'Appaltatore non potrà subappaltare, neppure in parte, l'oggetto dell'appalto, salvo autorizzazione scritta preventiva della Committente. Resta comunque inteso che nel caso di concessione dell'autorizzazione di cui sopra, l'Appaltatore non sarà in alcun caso sollevato dagli obblighi nascenti dall'applicazione delle presenti condizioni generali, e che l'intera responsabilità per la realizzazione dello Scopo del Lavoro resterà integralmente a carico dell'Appaltatore.

Eventuali subappalti autorizzati dal Committente non costituiranno in alcun caso un riconoscimento diretto del subappaltatore né la creazione di un rapporto contrattuale tra Committente e Subappaltatore. L'Appaltatore si impegna tassativamente a richiedere ai propri subappaltatori autorizzati il rispetto di tutte le prescrizioni di legge che regolamentano l'attività commissionata e gli adempimenti previsti all'art. 6 delle presenti condizioni generali di appalto. L'affidamento di attività in subappalto da parte della ditta appaltatrice dovrà avvenire - qualora autorizzata dal Committente - nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- ✓ La quota massima subappaltabile è indicativamente del 30% (trenta per cento) del Prodotto/servizio, ma può eventualmente essere maggiore in caso di necessità Iplom;
- ✓ La quota oggetto di subappalto deve riguardare particolari attività a carattere specialistico.

Eventuali ricorsi al subappalto devono essere indicati in sede di presentazione di offerta e successivamente formalizzati tramite richiesta scritta al Committente con un preavviso minimo di giorni 30 (trenta) dalla data fissata per l'inizio delle attività oggetto dell'appalto.

La richiesta ad avvalersi del subappalto dovrà contenere:

- ✓ Documento di Valutazione dei Rischi elaborato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni per le attività oggetto dell'appalto oppure, ove previsto, il Piano Operativo di Sicurezza (una copia timbrata e firmata in originale);
- ✓ Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore attestante la presa visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), del Regolamento Generale di Sicurezza e Ambiente del Committente, del Codice Etico, e ove previsto, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- ✓ Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- ✓ Copia della documentazione che accerta le iscrizioni e i versamenti presso gli istituti previdenziali (INAIL e INPS), ovvero copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in copia conforme all'originale non antecedente a mesi 3;
- ✓ Copia del certificato d'iscrizione alla CCIAA per l'anno in corso all'esecuzione dell'attività;
- ✓ Copia della polizza assicurativa privata per la responsabilità civile verso terzi;
- ✓ Autocertificazione degli infortuni occorsi nell'ultimo anno;
- ✓ L'indicazione delle attività per le quali si chiede l'autorizzazione al subappalto e relativo importo;
- ✓ L'indicazione della/e ditta/e designata/e come subappaltatore/i;
- ✓ Eventuale elenco dei lavori svolti nell'ultimo triennio di tipologia analoga a quella dei lavori da eseguire in subappalto;
- ✓ Dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo, a norma dell'art. 2359 C.C., con l'impresa subappaltatrice;
- ✓ Ulteriore eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge, qualora l'importo del subappalto la richieda (es.: certificato antimafia, ecc.).

Ogni versione cartacea del presente documento è da considerarsi copia di lavoro non controllata.

Il contratto di subappalto dovrà essere depositato, in copia autentica, presso la sede della Committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni. Pur in presenza dei requisiti di cui sopra, l'autorizzazione al subappalto potrà essere concessa solo nel caso in cui la ditta subappaltatrice proposta risulti già presente nell'albo fornitori del Committente. Il Committente si riserva la facoltà di non autorizzare eventuali Subappalti a soggetti precedentemente coinvolti direttamente in sede di richiesta di offerta e che abbiano inoltrato specifiche offerte individuali. L'Appaltatore dovrà predisporre con i Subappaltatori documenti contrattuali il cui contenuto sia conforme alle presenti Condizioni Generali di Appalto e darne copia alla Committente. L'Appaltatore autorizzato ad affidare lavori in subappalto dovrà corrispondere al subappaltatore l'importo dei lavori da quest'ultimo eseguiti, provvedendo a trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Ove il Fornitore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui sopra la Committente si riserva di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento lavori successivi, fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro. Qualora il Committente, anche nel corso dei lavori, accerti il non verificarsi o il venir meno, nei confronti di un subappaltatore, di una delle condizioni che hanno determinato l'autorizzazione al subappalto, diffiderà l'Appaltatore a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida stessa, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto. A seguito della revoca dell'autorizzazione, l'Appaltatore sarà tenuto a risolvere immediatamente il subappalto stesso con assunzione diretta dei relativi lavori, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti dalla Committente medesima.

ART.6 ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI ANTINFORTUNISTICA E MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto a osservare e a ottemperare a tutte le prescrizioni e agli obblighi previsti a suo carico dalle Leggi, Regolamenti, Contratti di Lavoro, Accordi Collettivi vigenti in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro, nonché ad ogni altro atto normativo o regolamentare, anche regionale o locale, comunque introducenti obblighi e/o prescrizioni a carico dell'Appaltatore. In particolare l'Appaltatore dovrà ottemperare agli obblighi di cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività oggetto dell'appalto e dovrà coordinare con gli Appaltatori coinvolti in altre attività e con il Committente gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle possibili interferenze, secondo le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui la tipologia di appalto rientri tra quelle dei lavori edili e di ingegneria civile, comportante pertanto l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile, ricorrendo i presupposti e limiti applicativi stabiliti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni l'Appaltatore sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi posti a suo carico dalle predette normative.

L'Appaltatore sarà tenuto ad attuare integralmente e senza eccezioni quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) elaborato e trasmesso dal Committente, rispettando le istruzioni e le informazioni impartite dal Committente stesso.

Sarà inoltre obbligo dell'Appaltatore predisporre il Piano Operativo di Sicurezza (POS), che dovrà essere trasmesso al Committente prima dell'affidamento delle attività appaltate e comunque prima dell'inizio dei lavori e ad attuare ogni misura procedurale o organizzativa idonea a garantire che il proprio personale rispetti fedelmente i contenuti di detto Piano.

L'Appaltatore si impegna specificamente ad indicare i costi della sicurezza del lavoro e i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivati dalla interferenza delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. Tale obbligo è esteso anche agli eventuali Subappaltatori. L'Appaltatore è tenuto ad uniformare la condotta del proprio personale alle norme e regole di comportamento vigenti all'interno del sito del Committente.

A tal proposito l'Appaltatore dovrà osservare, per quanto di sua competenza, tutte le disposizioni previste nel Regolamento Generale di Sicurezza e Ambiente, nonché tutte le misure di prevenzione e protezione previste dal Committente, le procedure di sicurezza e di emergenza vigenti all'interno dello Stabilimento, delle quali riceverà adeguata informazione da parte del Committente.

A tal proposito il Committente, allo scopo di verificare la effettiva osservanza di quanto sopra, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica l'operato del personale dell'Appaltatore, utilizzando personale proprio o di terzi incaricati.

L'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assunzione, retribuzione, assicurazione e previdenza per il proprio personale impegnato, nelle operazioni relative all'espletamento dell'attività. A tale effetto l'Appaltatore dovrà trasmettere, prima dell'inizio delle attività la seguente documentazione **ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO ELETTRONICO STANDARD NON MODIFICABILE**:

- 1) Documento di Valutazione dei Rischi elaborato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni per le attività oggetto dell'appalto oppure, ove previsto, il Piano Operativo di Sicurezza (una copia timbrata e firmata in originale);
- 2) Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore attestante la presa visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), del Regolamento Generale di Sicurezza e Ambiente del Committente, del Codice Etico, e ove previsto, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- 3) Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
- 4) Copia della documentazione che accerta le iscrizioni e i versamenti presso gli istituti previdenziali (INAIL e INPS), ovvero copia del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in copia conforme all'originale;
- 5) Copia del certificato d'iscrizione alla CCIAA per l'anno in corso all'esecuzione dell'attività;
- 6) Copia della polizza assicurativa privata per la responsabilità civile verso terzi;
- 7) Elenco dei preposti per la firma dei permessi di lavoro ed elenco dei lavoratori impiegati in cantiere: eventuali variazioni che si verificassero durante l'attività dovranno essere comunicate tempestivamente per iscritto al Committente che si riserva il diritto di autorizzarle;
- 8) Copia Libro Unico recante i dati dei lavoratori dipendenti che saranno utilizzati per la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto;

Ogni versione cartacea del presente documento è da considerarsi copia di lavoro non controllata.

- 9) Autocertificazione degli infortuni occorsi nell'ultimo anno;
- 10) Lettere di nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e relativi inoltri all'A.S.L. e Ispettorato del Lavoro di competenza;
- 11) Lettere di nomina del Medico Competente;
- 12) Lettere di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- 13) Nomina del Responsabile della Sicurezza e, ove previsto, nomina del Direttore di cantiere;
- 14) Nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze con relativa attestazione dei corsi effettuati;
- 15) Dichiarazione di avvenuta informazione e formazione dei lavoratori sui contenuti del DUVRI, del Regolamento Generale di Sicurezza e Ambiente, della procedura di emergenza per le ditte appaltatrici ad esso allegato, del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e, ove previsto, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); dichiarazione di avvenuta formazione dei lavoratori sui rischi specifici connessi con le lavorazioni e sui metodi per prevenirli (Norme di Sicurezza, uso di attrezzature di lavoro, sostanze, DPI, segnaletica, rumore, etc.);
- 16) Certificati di idoneità alla mansione specifica rilasciata dal Medico Competente;
- 17) Elenco di DPI messi a disposizione dei lavoratori e copia sottoscritta della dichiarazione di avvenuta consegna degli stessi;
- 18) Elenco attrezzature e mezzi utilizzati in cantiere e relativa dichiarazione di conformità CE con onere dell'Appaltatore di provvedere all'installazione/montaggio nei locali del Committente e di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro della Committente esclusivamente mezzi e attrezzature dichiarati;
- 19) Denunce di messa in servizio e verbali di verifica periodica in corso di validità, ai sensi dell'allegato VII del D.Lgs. 81/2008, degli apparecchi di sollevamento non azionati a mano con portata superiore a 200 kg; evidenze delle verifiche trimestrali di funi e catene utilizzate per il sollevamento, verbali di controllo delle attrezzature soggette a verifiche di legge;
Nota Bene: in caso di mezzi di sollevamento e altre attrezzature soggette a verifica periodica di legge da parte di Enti pubblici, è obbligatorio produrre il verbale in corso di validità; qualora, a seguito di richiesta dell'Appaltatore, non sia stato possibile effettuare per tempo tali verifiche, è cura dell'Appaltatore medesimo far effettuare il controllo da parte di tecnico esperto di gradimento della Committente;
- 20) Copia schede di sicurezza dei prodotti impiegati per l'esecuzione dei lavori;
- 21) Caratteristiche di ciascun lavoratore che dovrà accedere ai siti IPLOM SpA;
- 22) Autorizzazione ex-art.45 bis) in caso di servizi di fornitura presso il Booster di Genova Multedo.

Nota Bene: (indicazioni particolari)

- ✓ Nel caso in cui l'Appaltatore sia una società individuale, cioè quando il soggetto prestatore dell'attività o del servizio è una persona fisica, l'Appaltatore stesso è esentato dalla trasmissione dei documenti di cui ai punti 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente art. 6;
- ✓ Nel caso in cui l'Appaltatore presti un servizio di tipo esclusivamente intellettuale, l'Appaltatore stesso è esentato dalla trasmissione dei documenti di cui ai punti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20 del presente art. 6;

- ✓ Nel caso in cui l'attività o il servizio siano prestati dall'Appaltatore presso la propria sede, officina, laboratorio o altro, in assenza cioè di accesso diretto del personale dell'Appaltatore ai siti o agli impianti di pertinenza del Committente, l'Appaltatore stesso è esentato dalla trasmissione dei documenti di cui ai punti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del presente art. 6;

L'Appaltatore è tenuto ad informare il Committente in merito ad eventuali prescrizioni e/o sanzioni emesse a suo carico da Autorità di Controllo.

La documentazione necessaria all'appalto è disponibile nell'area fornitori del sito www.iplom.it.

L'Appaltatore non potrà avvalersi di personale assunto con contratto atipico o neoassunto se non dietro specifica richiesta ed approvazione esplicita di Iplom. In tal caso la forza lavoro impiegata non dovrà essere superiore al dieci per cento del totale complessivo impegnato nell'esecuzione dell'appalto.

Nell'avvalersi di personale assunto con contratto atipico o neoassunto, il datore di lavoro dovrà comunque fornire attestazione comprovante che le maestranze in questione hanno competenze idonee a poter lavorare in Raffineria. In tal caso:

- ✓ prima dell'abilitazione all'accesso, il lavoratore neoassunto/apprendista deve effettuare un corso di accompagnamento a cura del Committente;
- ✓ il Datore di lavoro del lavoratore dovrà indicare la mansione specifica in cui lo stesso verrà impiegato ed il nominativo del tutor della ditta, il quale dovrà affiancarlo costantemente;
- ✓ Ogni tutor non potrà seguire più di due persone neoassunte o con contratto atipico;
- ✓ il lavoratore deve portare apposito simbolo di riconoscimento applicato sul retro dell'elmetto;
- ✓ il Datore di lavoro della ditta, al termine del percorso abilitativo, dovrà valutare l'autonomia lavorativa dell'apprendista, e darà comunicazione ad Iplom dell'avvenuta acquisizione di professionalità.

ART.7 ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI

L'Appaltatore è tenuto a osservare e ad ottemperare a tutte le prescrizioni normative e, comunque, agli obblighi previsti a suo carico in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti.

L'Appaltatore è tenuto a formare ed addestrare i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori in merito ai rischi di incidenti rilevanti ed a fornire al Committente evidenza documentale dell'avvenuta formazione e delle modalità utilizzate per l'addestramento.

L'Appaltatore fornisce ai propri dipendenti tutte le informazioni sui rischi di incidenti rilevanti relative al sito interessato, sulla base della seguente documentazione ricevuta dal Committente:

- ✓ scheda di informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini e i lavoratori;
- ✓ estratto del piano di emergenza interno;
- ✓ schede di sicurezza sostanze pericolose interessate;
- ✓ estratto del rapporto di sicurezza.

Ogni versione cartacea del presente documento è da considerarsi copia di lavoro non controllata.

A tale effetto l'Appaltatore dovrà trasmettere al Committente, prima dell'inizio delle attività, la seguente documentazione **ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO ELETTRONICO STANDARD NON MODIFICABILE**:

- ✓ Dichiarazione di avvenuta informazione dei lavoratori sui contenuti della scheda di Informazione sui rischi di incidenti rilevanti, dell'estratto del rapporto di sicurezza, delle schede di sicurezza sostanze pericolose interessate;
- ✓ Dichiarazione di avvenuta formazione e addestramento dei lavoratori sui rischi di incidenti rilevanti;
- ✓ Dichiarazione delle modalità utilizzate per lo svolgimento dell'attività di formazione e addestramento sui rischi di incidenti rilevanti.

La documentazione necessaria all'appalto è disponibile nell'area fornitori del sito www.iplom.it.

ART.7 BIS ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI. CRITERI, PROCEDURE E VERIFICHE DELL'APPROVIGIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE, DEI MATERIALI E DEI SERVIZI

L'appaltatore, anche in ottemperanza degli obblighi dell'art.23 del D.Lgs. 81/2008, dovrà garantire che tutte le opere, le apparecchiature, le attrezzature, gli impianti, e comunque i beni oggetto del contratto di appalto (in quanto rilevanti ai termini della sicurezza), siano esattamente conformi alle normative di legge e di regolamento ad esse applicabili, ivi incluse quelle edilizie e impiantistiche, con particolare riferimento alle condizioni della loro costruzione e installazione, nonché alle norme tecniche (UNI o CEI) qualora alle stesse applicabili, indipendentemente che le stesse siano ritenute obbligatorie da esplicite disposizioni normative o specificatamente richiamate dal Committente.

Nella realizzazione delle opere, apparecchiature, attrezzature, impianti e, comunque, beni oggetto del contratto di appalto, l'appaltatore si atterrà alle norme della buona tecnica costruttiva e impiantistica.

Qualora dette opere, apparecchiature attrezzature e impianti siano assoggettate a procedure obbligatorie di collaudo o verifica di primo impianto, dette procedure dovranno essere assolte, salvo diversa espressa specifica pattuizione per iscritto, dall'Appaltatore che ne rilascerà al Committente la relativa documentazione e certificazione, anche ai sensi dell'art.1477, terzo comma, cod.civ, ed in conformità delle specifiche disposizioni ivi applicabili.

Con riferimento alla fase di esecuzione del contratto di appalto, l'Appaltatore dovrà, inoltre, garantire che il proprio personale incaricato dell'installazione del bene e/o della realizzazione del lavoro sia professionalmente e tecnicamente idoneo rispetto alla specificità e complessità del bene e/o di lavoro e, in tutti i casi in cui la vigente normativa richieda forme di specifica qualificazione obbligatoria per la realizzazione del lavoro commissionato, è fatto obbligo all'Appaltatore di fornire al Committente ogni idonea documentazione comprovante tale qualificazione. È parimenti fatto obbligo all'Appaltatore di assicurare che il personale incaricato di effettuare le installazioni di impianti, attrezzature di lavoro o di altri mezzi tecnici, oggetto del contratto di appalto, sia stato preventivamente formato ed addestrato, e di fornire

al Committente ogni documentazione attestante il compimento della formazione e dell'addestramento.

Fermo il rispetto di tutte le condizioni come sopra stabilite, è fatto inoltre obbligo all'Appaltatore di rispettare tutte le specifiche tecniche relative al bene e al servizio oggetto del contratto, indicate specificamente e richieste dal Committente, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ricevute in sede di definizione degli obblighi contrattuali, nonché di fornire la documentazione relativa alla avvenuta effettuazione dei collaudi e delle verifiche di conformità e di qualità dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto per come sarà richiesta nelle condizioni specifiche dei singoli contratti e /o capitolati di appalto.

Ai fini della verificabilità della sussistenza, in capo all'Appaltatore delle condizioni di idoneità tecnico-professionale necessaria per la realizzazione, secondo adeguati standard di sicurezza, di opere, apparecchiature, attrezzature ed impianti, l'appaltatore è tenuto, sotto la propria personale responsabilità ed in aggiunta a quanto stabilito nel precedente articolo 6 delle presenti Condizioni Generali di Appalto, a trasmettere al Committente, contestualmente alla stipula delle presenti "Condizioni Generali di Appalto" un rapporto delle prescrizioni/disposizioni eventualmente impartite a Suo carico dal personale ispettivo degli Enti e/o Organi pubblici di vigilanza e di controllo, con riferimento ad eventuali infrazioni in materia di salute e sicurezza del lavoro, nonché delle violazioni eventualmente accertate e formalmente contestate con riferimento alla normativa in materia di tutela dell'ambiente.

ART.8 ONERI

Sono a carico del Committente i seguenti oneri:

- ✓ acqua, energia elettrica, aria compressa o quant'altro specificato al momento dell'accordo e comunque nei limiti di utilizzo compatibili con le esigenze interne del Committente o di altre ditte appaltatrici.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- ✓ le attrezzature, i materiali di consumo, gli allacciamenti di cantiere presso i punti di consegna (in particolare, in caso di impianti elettrici provvisori, è onere dell'Appaltatore l'installazione e messa in servizio di proprio impianto e di tutte le apparecchiature ad esso asservite, secondo quanto disposto dal "Regolamento per fornitura di energia elettrica" eventualmente richiamato nella Specifica Tecnica), l'illuminazione dell'area di lavoro, le opere provvisorie eventualmente necessarie (quali, a mero titolo esemplificativo, impalcature, barriere di sicurezza e/o fonoassorbenti, teli ignifughi, ecc.), la pulizia dell'area di lavoro con trasporto dei materiali di risulta al punto di raccolta indicato dal Committente o a discarica controllata, la mano d'opera e quant'altro necessario alla esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.

ART.9 VARIAZIONI

L'Appaltatore non può apportare variazioni a quanto previsto contrattualmente né alle modalità di esecuzione dell'attività, salvo preventiva autorizzazione scritta del Committente o del suo rappresentante e, per quanto di competenza, del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva. Se il prezzo dell'appalto è stato determinato globalmente, a corpo, l'Appaltatore non ha diritto ad alcuna revisione del prezzo, fatta eccezione per eventuali maggiori lavori preventivamente concordati con il Committente per iscritto.

Il Committente ha il diritto di apportare variazioni a quanto previsto contrattualmente ed alle modalità di esecuzione dell'attività attraverso una specifica variante scritta da comunicare con congruo anticipo all'Appaltatore e, per quanto di competenza, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, purché il loro ammontare non superi un sesto del prezzo complessivo convenuto e, comunque, purché le stesse non determinino notevoli modificazioni della natura dell'attività o dei quantitativi nelle singole categorie di lavori previste nell'ordine.

L'Appaltatore ha diritto al compenso per i maggiori lavori preventivamente concordati con il Committente per iscritto, anche se il prezzo dell'attività era stato determinato globalmente. I patti così definiti, che devono comprendere le modalità ed i tempi di esecuzione ed i termini dei pagamenti, vengono intesi come parte integrante dell'ordine a far data dalla sua stipula. Le valutazioni economiche delle eventuali variazioni contrattuali verranno effettuate sulla base dei prezzi unitari indicati in ordine, ove previsti oppure in relazione alla base dell'elenco prezzi eventualmente concordato tra le parti.

Qualora successivamente alla stipula dell'ordine e/o durante l'esecuzione dell'attività, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto contrattualmente ed alle eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo.

Nel caso di mancato accordo, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento, le Parti dovranno esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione la cui soluzione sarà affidata ad un gruppo tecnico costituito dai legali rappresentanti della Committente e dell'Appaltatore dal Direttore Tecnico del Cantiere e dal Responsabile dei Lavori (di seguito il "Gruppo Tecnico"). In caso di controversia la Parte più diligente dovrà inviare all'altra Parte ed ai componenti del Gruppo Tecnico un invito ad esperire il tentativo di conciliazione di cui al presente comma.

Le Parti si impegnano a partecipare in buona fede agli incontri che verranno fissati dal Gruppo Tecnico al fine di esperire il predetto tentativo di conciliazione.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui sopra senza che si sia addivenuti ad un bonario componimento della controversia, le parti demanderanno la composizione della vertenza ad un esperto nominato dalla Camera di Commercio di Genova.

ART.10 VARIANTI D'ORDINE

Il Committente, si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore adattamenti o modifiche all'attività ordinata.

L'Appaltatore s'impegna a mettere in atto tali adattamenti/modifiche nel rispetto dei tempi e delle relative condizioni economiche concordate con il Committente, ove compatibili con la propria capacità tecnica/progettuale.

Gli adattamenti che possono essere richiesti sono a titolo esemplificativo:

- a) richiesta servizi aggiuntivi da parte dell'Appaltatore;
- b) omissione di parte dei servizi autorizzati
- c) interpretazione di qualsiasi specifica, disegno e documento incluso nell'Allegato A e su questioni laddove tali documenti consentano alternative o non siano specifici. All'atto della comunicazione di tale modifica, l'Appaltatore dovrà tempestivamente modificare i Servizi di conseguenza.

Il Committente emetterà una Variazione d'Ordine quando modifica l'Allegato A o elementi dei servizi e/o dello scopo del lavoro già ultimati o in corso di esecuzione in base all'Allegato A, richiede servizi aggiuntivi da parte dell'Appaltatore o ordina l'omissione di parte dei servizi autorizzati precedentemente, fermo restando che venga soddisfatto uno qualsiasi dei seguenti criteri:

- d) la Variazione d'Ordine ha una incidenza sui costi dell'Appaltatore per la prestazione dei servizi, o
- e) la Variazione d'Ordine ha una incidenza sul tempo richiesto per la prestazione dei servizi.

Nel caso in cui uno qualsiasi dei precedenti criteri venisse soddisfatto, il Committente dovrà autorizzare l'Appaltatore a preparare, e l'Appaltatore dovrà preparare, una stima dell'incidenza sui costi e/o sul completamento dei servizi/Scopo del Lavoro. Dopo che l'Appaltatore e il Committente avranno concordato l'incidenza ragionevole, il Committente dovrà emettere una variazione d'ordine modificando una o più delle voci di cui sopra, salvo diversamente previsto dal presente Contratto.

Non verrà emessa alcuna variazione d'ordine nel caso in cui:

- f) le modifiche dei servizi già prestati dall'Appaltatore vengano richieste per ottenere la conformità con l'Allegato A o per correggere errori, omissioni o lavori non conformi a quanto previsto fra gli obblighi dell'Appaltatore e nell'Articolo 25,
- g) l'esecuzione delle opere subisca un ritardo a causa di eventi che, in base alla comune esperienza e diligenza, avrebbero dovuto essere previsti dall'Appaltatore o si siano verificati per fatto o colpa del medesimo.

ART.11 REFERENTE/RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Committente individua un Referente per le necessarie attività di coordinamento in relazione alla natura ed alla consistenza dei lavori, per l'informazione tecnico-organizzativa e sui rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Per i cantieri, il Committente designa il Responsabile dei Lavori, il cui nominativo sarà comunicato all'Appaltatore prima dell'inizio dell'attività.

Il Responsabile dei Lavori si riserva la facoltà di indicare nell'ambito della struttura aziendale di riferimento, referenti tecnici ed operativi di sua fiducia per le necessarie attività di interfaccia.

ART.12 CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il controllo sui lavori è di norma esercitato dal Committente attraverso il Responsabile dei lavori.

Il Committente si riserva, direttamente od attraverso propri tecnici e funzionari e/o il conferimento d'incarico a terze parti (professionisti, periti, ecc.) per l'effettuazione, anche in corso d'opera, di verifiche sulla congruità dei lavori svolti, collaudi e prove funzionali e quant'altro ritenuto utile e necessario.

Qualora nel corso dell'attività si accerti che l'esecuzione delle opere non procede secondo le condizioni stabilite contrattualmente, ivi compreso il rispetto dei requisiti ambientali, di sicurezza ed energetici, il Committente può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente tale termine, il Committente avrà facoltà di dichiarare espressamente per iscritto che l'Ordine è risolto, salvo il

diritto al risarcimento del danno. L'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale non pregiudica il diritto del Committente al risarcimento del danno.

ART.13 DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE

L'Appaltatore si obbliga a svolgere ogni attività necessaria per la conduzione e coordinamento della direzione del cantiere, anche incaricando persona di propria fiducia (Direttore Tecnico del Cantiere). Il nominativo del Direttore Tecnico del Cantiere sarà comunicato al Committente contestualmente all'accettazione d'ordine e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, anche in caso di subappalto parziale, ove autorizzato.

L'incarico a persona di fiducia dell'Appaltatore non esonera quest'ultimo da responsabilità nei confronti del Committente.

ART.14 DIVIETO DI CESSIONE DELL'ORDINE E DEL CREDITO

L'Appaltatore non ha la facoltà di cedere a terzi, anche parzialmente, l'Ordine se non formalmente autorizzato dal Committente.

È inoltre convenuto espressamente che il credito derivante all' Appaltatore dall'Ordine non può essere ceduto se non in presenza di preventiva autorizzazione scritta del Committente.

ART.15 CONSEGNA E PASSAGGIO DEI RISCHI

L'avvenuta presa in consegna dell'attività non può essere invocata a pregiudizio dei diritti del Committente, in special modo di quelli connessi alla sua non idoneità o alla consegna fuori termine dello stesso.

Se per circostanze al di fuori del controllo del Committente, quali a titolo esemplificativo e non tassativo, eventi inerenti la lavorazione, manipolazione dei prodotti, cause di Forza Maggiore fosse impossibile o comunque gravemente difficoltoso procedere alla presa in consegna dell'attività, il Committente avrà diritto a ritardare la presa in consegna per tutto il tempo in cui sussistono tali circostanze. L'Appaltatore sarà tenuto ad indennizzare il Committente per danni derivanti dal ritardo nella consegna nei limiti di cui al successivo articolo 20, fatto salvo il caso che il ritardo sia determinato da cause di forza maggiore.

ART.16 TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna concordati si intendono impegnativi ed essenziali. L'attività dovrà essere ultimata entro il termine contrattualmente stabilito.

Dal computo dei giorni utili saranno esclusi quelli in cui le avversità atmosferiche avranno impedito la regolare esecuzione dei lavori, nonché i periodi di sospensione determinata da cause di Forza Maggiore, o derivate da specifiche esigenze del Committente comunicate per iscritto.

In presenza di ritardi di consegna il Committente, a sua discrezione, si riserva il diritto di:

- ✓ risolvere l'ordine di diritto ed approvvigionarsi presso altri Appaltatori, fatto salvo il risarcimento del danno e il recupero degli eventuali costi addizionali sostenuti per l'attività affidata ad altre fonti;
- ✓ applicare all'Appaltatore, in aggiunta e senza pregiudizio per di risarcimento di costi addizionali sopportati, una penale del 1% (uno per cento) del valore dell'attività non consegnata nel termine pattuito per ogni settimana completa maturata in ritardo.

L'importo totale della penale non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell'ordine relativo all'attività consegnata in ritardo.

ART.17 FORZA MAGGIORE

I termini di consegna possono essere prolungati in presenza di eventi di Forza Maggiore (quali, a mero titolo esemplificativo, terremoti, incendi, alluvioni, epidemie) che impediscano realmente l'esecuzione dell'Ordine.

L'Appaltatore dovrà informare immediatamente per iscritto il Committente della causa di Forza Maggiore.

Non sono considerati eventi di forza maggiore l'esercizio del diritto di sciopero da parte dei dipendenti del Fornitore (fatta naturalmente eccezione per l'astensione dal lavoro derivante dalla proclamazione degli scioperi generali di categoria) e le precipitazioni atmosferiche, a meno che queste ultime non presentino aspetti concordemente riconosciuti dalle Parti di particolare gravità e/o continuità.

In caso di sospensione dovuta a causa di forza maggiore i termini di consegna di cui all'Articolo 16, verranno prorogati di tanti giorni quanti saranno quelli in cui le attività saranno sospese a causa dell'evento determinato dalla forza maggiore. L'entità della sospensione e lo spostamento dei termini dovranno comunque essere accertati da apposito atto scritto concordato fra le Parti.

Resta in ogni caso convenuto che l'Appaltatore dovrà riprendere subito l'esecuzione dell'Ordine contestualmente alla cessazione della causa di Forza Maggiore e dare comunicazione dell'avvenuta ripresa dei lavori al Committente per iscritto.

Qualora l'evento di Forza Maggiore determini un ritardo superiore a 30 (trenta) giorni, il Committente avrà il diritto di risolvere l'Ordine in qualsiasi momento mediante invio di Racc. A.R. o telefax all'Appaltatore.

ART.18 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

L'Appaltatore è tenuto a rilasciare - o a far rilasciare dai propri subappaltatori qualora il subappalto sia stato autorizzato - le dichiarazioni di conformità delle opere e/o degli impianti eseguiti ed a trasmetterle con le modalità previste dalla Legge.

Tale documentazione dovrà pervenire al Committente prima della verifica dell'attività.

ART.19 VERIFICA E ACCETTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

La verifica dell'attività sarà eseguita dal Committente o da un suo rappresentante, in presenza dell'Appaltatore, nonché del direttore di cantiere e del direttore dei lavori, ove nominati, su espresso invito dell'Appaltatore inoltrato tramite raccomandata A/R.

Il Committente o il suo rappresentante può rilasciare all'Appaltatore:

- ✓ dichiarazione scritta di accettazione dell'attività senza riserve oppure
- ✓ dichiarazione scritta di accettazione con riserve per eventuali vizi o difetti riscontrati oppure
- ✓ dichiarazione scritta di non accettazione, corredata dai motivi.

ART.20 RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore è responsabile per danni provocati a cose o persone imputabili ad una parte o parti difettose dell'attività commissionata.

Inoltre, l'Appaltatore è obbligato a tenere il Committente indenne da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità della sua attività risarcendo il Committente degli eventuali danni sofferti.

Salvo i limiti inderogabili di legge, la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per il risarcimento danni a titolo di responsabilità contrattuale non potrà complessivamente eccedere il corrispettivo del contratto. L'Appaltatore dichiara di avere idonea polizza assicurativa R.C. per il risarcimento degli eventuali danni cagionati a terzi nell'esercizio delle proprie attività. Qualora detta polizza R.C., per qualsivoglia motivo, non potesse essere azionata, resta inteso che l'Appaltatore dovrà rispondere integralmente ed in proprio di tali danni, manlevando la Committente di qualsivoglia responsabilità al riguardo.

ART.21 RISARCIMENTO DANNI

Il Committente si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento dei danni a persone o cose cagionati dai dipendenti dell'Appaltatore medesimo nei limiti di cui all'articolo 20 che precede, fatto salvo l'accertamento di eventuali responsabilità del Committente stesso.

ART.22 REQUISITI AMBIENTALI/SICUREZZA DELL'APPALTO

L'Appaltatore garantisce di osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti applicabili sia in Italia sia nel Paese nel quale l'attività sarà installata, in materia di sicurezza, salute dei lavoratori, salvaguardia ambientale.

L'Appaltatore si impegna in particolare al rispetto della normativa in materia di gestione rifiuti (D.Lgs. 152, parte IV e successive modifiche e integrazioni).

L'Appaltatore si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie per contenere il livello delle emissioni olfattive in atmosfera.

In caso il Committente definisca ed emetta delle specifiche tecniche, l'Appaltatore è obbligato a rispettarle, con particolare riferimento ai criteri e requisiti di sicurezza tecnici e normativi ivi previsti.

L'Appaltatore garantisce che l'attività venga progettata e costruita secondo i più moderni criteri di sicurezza e di igiene del lavoro, le norme di buona tecnica, uso consapevole dell'energia e le specifiche richieste, al fine di evitare ogni prevedibile rischio mediante:

- ✓ applicazione di tutti i dispositivi previsti, sia per legge, sia per buona tecnica, sia previsti dalle specifiche tecniche definite dalla Committente;
- ✓ protezioni e dispositivi di sicurezza affidabili, razionali ed efficienti e in ogni caso con criteri che rendano impossibile la manomissione o la disattivazione; tali protezioni e sicurezze sono rimesse anche per le specifiche qualità e conoscenze dell'Appaltatore, a sua scelta e responsabilità, salvo diverso accordo.

L'Appaltatore garantisce inoltre che durante l'esecuzione dell'attività verranno messe in atto tutte le misure necessarie per contenere il livello di rumorosità secondo la migliore tecnica in uso. In ogni caso durante i lavori non dovrà essere superato il livello di pressione sonora equivalente Leq di 75Db(A), salvo deroghe espressamente autorizzate dal Committente o, ove previsto, dagli Enti competenti.

Con riferimento alla normativa REACH, inoltre, gli articoli ed i beni eventualmente oggetto della fornitura ed i relativi imballaggi non dovranno contenere alcuna delle sostanze catalogate nell'elenco delle sostanze candidate a SVHC disponibile al link <http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table> in percentuale superiore allo 0.1%p/p.

In ottemperanza a quanto previsto dalla succitata normativa, la fornitura di ogni articolo, al più tardi all'atto della consegna, dovrà essere corredata da formale dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esplicito rispetto del requisito, pena il mancato ricevimento ed accettazione della fornitura stessa da parte del Committente.

ART.23 ASSICURAZIONE

L'Appaltatore assume piena responsabilità per tutti gli infortuni ed i danni subiti dai propri dipendenti e/o persone che operino per conto dell'Appaltatore preventivamente autorizzate dal Committente.

L'Appaltatore sarà inoltre responsabile per i danni arrecati a persone e/o cose del Committente o di terzi che dovessero verificarsi in occasione dell'esecuzione dei lavori eseguiti.

L'Appaltatore si impegna a stipulare ed a mantenere operante a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto, idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione di gradimento del Committente, a copertura integrale di quanto sopra descritto ed il cui massimale dovrà essere commisurato al valore dell'appalto e comunque non inferiore ai 3.000.000 € (tre milioni di euro)

La polizza dovrà contenere l'impegno della Compagnia di Assicurazione a non sospendere la garanzia senza preventivo avviso scritto al Committente.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa al Committente, su richiesta della stessa.

ART.24 RECESSO UNILATERALE

Il Committente può recedere dall'Ordine anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'attività, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo, purché lo tenga indenne delle spese sostenute, purché documentate e dei lavori eseguiti.

Qualora il Committente abbia espressamente e formalmente richiesto all'Appaltatore la predisposizione di uno stock di materiali specifici, utilizzabili solo per le esigenze del Committente e non commercializzabili all'esterno, la Committente si impegna a ritirarli ed a pagarne all'Appaltatore il valore, al prezzo contrattualmente stabilito.

ART.25 INTERVENTI IN GARANZIA/EMERGENZA

Il periodo di garanzia contrattuale ha inizio a partire dalla data di accettazione dei lavori da parte del Committente.

Nel caso si manifesti un difetto nell'esecuzione dell'attività, l'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare tempestivamente gli interventi necessari per garantire la funzionalità dell'impianto secondo i requisiti contrattuali concordati, tecnici, di sicurezza e di ambiente, senza alcun tipo di onere per il Committente, all'interno del periodo di garanzia previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

In assenza di quanto sopra il Committente si riserva il diritto di intervenire autonomamente e direttamente con il solo onere di informare entro le 48 ore successive l'Appaltatore. Qualora il difetto e/o il malfunzionamento sia stato determinato da causa imputabile all'Appaltatore, il Committente avrà diritto di addebitargli i costi sostenuti per l'intervento.

Ogni versione cartacea del presente documento è da considerarsi copia di lavoro non controllata.

ART.26 RISOLUZIONE

In caso di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore ad una o più obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Appalto o delle Condizioni Speciali, il Committente avrà la facoltà di risolvere l'Ordine con effetto immediato, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, mediante raccomandata A. R - inviato all'Appaltatore, salvo in ogni caso il risarcimento del danno."

Il Committente potrà a sua discrezione risolvere l'Ordine qualora una società terza dovesse acquistare la maggioranza azionaria o comunque il controllo dell'Appaltatore, per cessazione di attività dell'Appaltatore, sua insolvenza oppure se lo stesso venga a trovarsi in una situazione di amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento.

ART.27 REMUNERATIVITÀ DEL CORRISPETTIVO

L'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le condizioni temporali e di aver tenuto in debito conto di tutte le circostanze ad esse connesse che possano in qualsiasi modo influenzare la determinazione dei prezzi.

I prezzi contrattuali, riportati sugli ordini, sono da intendersi come prezzi massimi di riferimento ed includono tutti gli oneri anche fiscali e le spese di indennità di qualsivoglia natura.

ART.28 REVISIONE DEL PREZZO

Salvo diverso accordo scritto delle parti, la revisione del prezzo è disciplinata dall'art. 1664 Codice civile. Ai fini della determinazione degli aumenti o delle diminuzioni ivi indicate si fa riferimento al prezzario approvato dalla CCIAA di Genova.

Nessun extra sarà riconosciuto all'Appaltatore se non preventivamente concordato e formalmente accettato dal Committente.

ART.29 FATTURAZIONE

L'Appaltatore emetterà fattura nei confronti del Committente esclusivamente a seguito di formale autorizzazione da parte del Funzionario Tecnico preposto.

Tutte le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno riportare il numero dell'ordine.

Le fatture dovranno essere inviate nei termini previsti dalla normativa vigente previa approvazione del Funzionario Tecnico.

La ragione sociale di intestazione delle fatture dovrà essere quella del Committente, come dalle DEFINIZIONI.

Fatture in formato elettronico: Il codice univoco da indicare è: **A4707H7**

Qualora non andasse a buon fine la consegna nell'ambito del sistema SDI è necessario inviare comunicazione all'indirizzo e-mail fatture@iplom.com con il seguente oggetto: "Ragione Sociale – Ft. Xxxxxx/20x – consegna fallita".

ART.30 DIRITTO DI ISPEZIONE PRESSO L'APPALTATORE

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, previo preavviso, ispezioni presso l'Appaltatore allo scopo di verificare il corretto adempimento delle obbligazioni

da questi assunte nell'Ordine ed il mantenimento dei requisiti di riservatezza, qualità, sicurezza ed ambiente.

ART.31 DIVIETO DI PUBBLICITÀ / RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non fare pubblicità facendo uso del nome del Committente, dei suoi marchi commerciali registrati e a trattare qualsiasi informazione contenuta nell'Ordine ed eventuali suoi allegati a titolo strettamente confidenziale.

Ogni eventuale deroga dovrà essere espressamente autorizzata dal Committente.

ART.32 DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con tale termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologica, nonché i modelli ed i campioni) che il Committente comunichi o metta a disposizione dell'Appaltatore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo dell'attività, restano di esclusiva proprietà del Committente.

L'Appaltatore assume nei confronti del Committente la piena responsabilità nel garantire che la sua attività non è e non sarà prodotta in violazione a brevetti o licenze di privativa garantendo al Committente la libertà e la liceità dell'uso e del commercio di detta attività.

Inoltre, l'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente da qualsiasi pretesa o rivendicazione di terzi per violazione di marchi, brevetti, know how o altro diritto di proprietà industriale.

ART.33 GIURISDIZIONE ED ARBITRATO

L'Ordine sarà regolamentato ed interpretato sotto ogni profilo secondo la Legge Italiana, tranne per quanto espressamente previsto in queste Condizioni Generali di Appalto o nelle Condizioni Speciali.

Tutte le controversie derivanti dall'Ordine saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Genova.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale.

La lingua dell'Arbitrato sarà l'italiano. La sede di Arbitrato sarà a Genova.

ART.34 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX D.LGS. 231/2001

L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni e integrazioni e si obbliga ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto citato e si impegna ad attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico del Committente pubblicato sul sito aziendale www.iplom.com di cui dichiara di aver preso ampia visione.

L'inosservanza da parte del contraente di tale obbligazione è considerato dalle Parti grave inadempimento e motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà il Committente a risolvere il contratto con effetto immediato nonché a pretendere l'integrale ristoro dei danni subiti.

Nessun Appaltatore e nessun professionista esterno è autorizzato ad assumere obbligazioni per conto del Committente in assenza di preventiva autorizzazione o mandato da parte dell'Azienda Committente.

Approvato da:

Committente

Iplom S.p.A.
Via Carlo Navone, 3B
16012 Busalla (Genova)

10/06/2024
Un Procuratore

Letto, accettato e sottoscritto

Appaltatore

(data, timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le clausole di cui agli articoli:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 9 – 10 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 26 – 27 – 28 – 30 – 31 – 32 – 33 - 34

Firmato da:

Appaltatore

(data, timbro e firma)